Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3305

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (330)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Relazione tecnica . . . . . » 8

Analisi tecnico-normativa . . . . . » 13

Analisi dell'impatto della regolamentazione . . . . . » 19

Allegato . . . . . » 25

Disegno di legge . . . . . » 36

Testo del decreto-legge . . . . . » 37

ONOREVOLI SENATORI. – Con il decreto-legge in esame si è inteso dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attraverso una nuova disciplina dei contributi in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, da ultimo regolamentati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, volta a regolare il settore nel periodo sino al 2014. In ossequio alla predetta disposizione sono state anche delineate, in appositi criteri di delega al Governo contenuti in un distinto provvedimento legislativo, le nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno del settore editoriale con lo scopo di garantire significativi alleggerimenti dell'onere finanziario attualmente derivante dal vigente sistema di contribuzione diretta. Al contempo, si è inteso prefigurare una gamma di possibili incentivi, più coerenti con l'attuale situazione del mercato editoriale, ma comunque compatibili con i vincoli di finanza pubblica.

In particolare, quanto alle norme del decreto-legge che qui si illustrano, le relative disposizioni costituiscono invece la disciplina transitoria, destinata a regolare i contributi diretti alle imprese editoriali sino a quelli relativi all'anno 2013, che saranno erogati nel 2014. Tale disciplina si rende necessaria per poter introdurre sin dal 2013 talune misure di razionalizzazione e di efficientamento del settore e per conseguire effetti di risparmio prima del 2014.

Le principali modifiche introdotte rispetto all'attuale disciplina sono tese a commisurare l'entità del contributo ad un parametro più significativo della reale capacità dell'impresa di stare sul mercato, e cioè al numero delle copie effettivamente vendute, anche in abbonamento, ma con esclusione delle vendite in blocco e dello strillonaggio, in luogo delle copie distribuite, comprensive quindi anche delle rese.

Inoltre, al fine di incentivare l'occupazione giornalistica e poligrafica presso le imprese editrici, si prevede per la prima volta un numero minimo di giornalisti dipendenti per l'accesso ai contributi.

Per realizzare risparmi nei conti pubblici si abbassano poi i «tetti» massimi dei contributi erogabili, nonché si stabilisce l'invalicabilità dello stanziamento di bilancio, con la conseguente necessità, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, di procedere alla ripartizione proporzionale dello stanziamento tra gli aventi titolo.

L'articolo 1 indica, al comma 1, le linee ispiratrici delle successive disposizioni di riforma, mentre dal comma 2 in poi disciplina i requisiti di accesso al sostegno diretto.

L'articolo prevede per le imprese editrici richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, quale requisito di ammissione, che la testata sia venduta in misura non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali, e in misura non inferiore al 35 per cento delle copie distribuite per quelle locali, intendendosi per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni, con una percentuale di distribuzione in ciascuna non inferiore al 5 per cento della distribuzione complessiva. L'innalzamento di tali percentuali rispetto a quelle stabilite dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010

(erano rispettivamente il 15 ed il 30 per cento per le testate nazionali e per quelle locali) nonché la più stringente definizione della categoria delle testate nazionali, comportano una maggiore selezione delle imprese ammesse al contributo sulla base del criterio degli effettivi livelli di vendita, ed inoltre costituiscono un incentivo ad una più razionale distribuzione delle copie tirate, con conseguente probabile riduzione dei costi relativi alla carta, alla stampa ed alla distribuzione, rilevanti per il calcolo del contributo.

Come già rilevato, non sono ricomprese tra le copie distribuite quelle vendute in blocco, analiticamente individuate nel comma 3 dello stesso articolo.

Il successivo comma 4 prevede, quali requisiti di accesso, che le cooperative richiedenti i contributi siano composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, poligrafici o grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e che la maggioranza dei soci delle cooperative siano dipendenti delle stesse con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima prevalenza.

Lo stesso comma prevede, alla lettera *b)*, quale condizione per l'accesso ai contributi per tutte le imprese editrici di cui al comma 1, l'aver utilizzato nell'anno di riferimento dei contributi almeno cinque dipendenti a tempo indeterminato, se editrici di quotidiani, e tre dipendenti, se editrici di periodici, sempre con prevalenza di giornalisti. La disposizione intende promuovere la qualità del prodotto giornalistico, attraverso l'impiego di occupazione qualificata.

Il comma 5 prevede specifiche disposizioni per le imprese editrici di quotidiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero.

Il comma 6 conferma il divieto di distribuzione degli utili per le imprese che percepiscono i contributi, estendendolo altresì a quelle editrici di organi di partito.

Il comma 7 risolve in senso conforme ai principi generali in materia di accesso alle provvidenze una possibile incertezza derivante dai provvedimenti attuativi della disposizione (articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220) relativa al credito d'imposta sulle spese sostenute dalle imprese editoriali per l'acquisto della carta.

L'articolo 2 disciplina il sistema di calcolo dei contributi. L'articolo ribadisce preliminarmente, al comma 1, che i contributi alla stampa spettano nei limiti delle somme stanziate sull'apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che in caso di insufficienza delle risorse stanziate i contributi vengano proporzionalmente ridotti.

Nei commi successivi, si prevede un sistema di calcolo dei contributi mirato al contenimento della spesa ed alla maggiore correlazione delle provvidenze ai soli costi fondamentali di produzione ed ai livelli effettivi di vendita. Inoltre, tali criteri vengono per la prima volta estesi ai giornali organo di partito. Più in particolare, la parte relativa ai costi è calcolata su una percentuale dei costi d'impresa più direttamente connessi con la produzione dei giornali, quali quelli sostenuti per l'acquisto della carta, per la stampa, per la distribuzione e per gli stipendi del personale dipendente. In particolare, per quanto riguarda i costi sostenuti per il personale dipendente, sono presi in considerazione i costi fino a 120.000 euro e fino a 50.000 euro annui lordi rispettivamente per ogni giornalista e poligrafico assunti a tempo indeterminato, quali costi standard assunti sulla base dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Per quanto riguarda la parte legata alle vendite, i contributi sono commisurati alle copie vendute e non più a quelle distribuite, come previsto dall'attuale normativa introdotta dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010.

Sono previsti anche dei tetti massimi sui costi, distinti per i quotidiani nazionali, locali, di confine e per quelli in lingua italiana editi e diffusi all'estero, nonché per i periodici. Analogamente sono previsti tetti per il

contributo commisurato alle copie vendute per i quotidiani e per i periodici.

Il comma 4 si riferisce ai contributi per i periodici disciplinati dall'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 250 del 1990. Si prevede per la prima volta che la quota destinabile a tali contributi non superi il 5 per cento dell'importo complessivo stanziato sul pertinente capitolo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche in questa fattispecie, in caso di insufficienza delle risorse, l'erogazione agli aventi titolo sarà operata in misura proporzionale.

Ai commi 5 e 6 del medesimo articolo sono infine apportate modifiche al calcolo dei contributi spettanti, rispettivamente, alle agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperativa, che accedono a contributi analoghi a quelli previsti per la generalità delle cooperative di giornalisti, ed alle emittenti radiofoniche organo di partito politico, per le quali si prevede un contenimento dei costi rimborsabili, in armonia con la nuova disciplina che viene emanata per i giornali, compresi quelli organo di partito.

Il comma 7 prevede l'assoggettamento dell'erogazione dei contributi alle imprese editrici alle norme generali che subordinano i pagamenti di somme di denaro da parte dello Stato a soggetti privati all'accertamento tramite Equitalia dell'insussistenza di debiti tributari a carico di questi ultimi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la disposizione di cui al secondo periodo risponde all'esigenza di determinare il termine del procedimento di erogazione dei contributi armonizzandolo con i nuovi adempimenti e controlli contestualmente introdotti.

Infine, il comma 8 estende l'applicabilità ai componenti della commissione tecnica consultiva dell'editoria di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, delle norme in materia di conflitto d'interessi recate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in quanto compatibili con il diverso *status* rivestito dai predetti componenti rispetto a quello dei destinatari della normativa richiamata.

L'articolo 3 prevede un sostegno per le imprese editrici che diffondano prevalentemente, anche se non esclusivamente, in formato digitale testate per le quali hanno beneficiato per l'anno 2011 delle provvidenze di cui alla citata legge n. 250 del 1990, nonché per le testate organo di partito politico, a condizione che la testata sia accessibile *online* ed abbia un numero di uscite, esclusivamente in formato digitale, corrispondente alla propria periodicità, e non meno di quattro pagine per uscita. Il contributo è determinato, per i primi due anni, nel 70 per cento dei costi e nel rimborso di euro 0,10 per ciascuna copia venduta in abbonamento. Nel caso in cui all'edizione digitale si affianchi, per un numero residuale di uscite, quella cartacea, i costi sostenuti per quest'ultima possono concorrere con quelli dell'edizione *online*, ma naturalmente nell'ambito di un tetto massimo globale che coincide con quello stabilito per i giornali cartacei. Le caratteristiche tecniche delle edizioni in formato digitale, nonché le spese ammissibili sostenute per lo sviluppo delle nuove tecnologie saranno specificate in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare.

L'articolo 4 comprende una serie di disposizioni finalizzate alla modernizzazione del sistema di distribuzione e di vendita dei giornali ed allo sviluppo della stessa filiera attraverso la diversificazione dell'offerta di servizi che i punti di vendita potranno offrire al pubblico. In particolare, il comma 1 prevede l'informatizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa mediante l'utilizzazione di una rete unica e di opportuni strumenti informatici che possano assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese. Il collegamento in rete di tutti gli operatori del settore (editori, distributori nazionali e locali, rivenditori) consentirà la razio-

nalizzazione delle politiche di distribuzione e di commercializzazione dei giornali, a vantaggio degli stessi operatori e consentirà inoltre apprezzabili risparmi di risorse collettive in termini di minore resa dei prodotti, minore veicolazione e smaltimento degli stessi, con innegabili ricadute anche sotto il profilo ambientale.

Per incentivare la più capillare diffusione della rete è previsto un credito di imposta per l'adeguamento tecnologico degli operatori nel limite di 10 milioni di euro, da finanziare attraverso i risparmi che saranno accertati in esito all'applicazione del comma 3.

Il comma 3 consente, infatti, di completare la liquidazione del rimborso alla società Poste Italiane SpA di quanto dovuto per l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali. L'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (14 agosto 2009) il rimborso a favore di Poste Italiane SpA delle riduzioni tariffarie applicate per la spedizione di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, fosse calcolato in relazione al prezzo stabilito nella convenzione in essere, in analoga materia, più favorevole al prenditore. Le forti difficoltà emerse nell'individuazione della convenzione più favorevole da applicare, hanno portato alla mancata applicazione della norma ed alla sospensione della liquidazione dei rimborsi dovuti a Poste Italiane SpA, le cui risorse sono attualmente stanziate ed accantonate. Con la nuova disposizione si individua precisamente il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane SpA nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 marzo 2010 (data di cessazione dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la convenzione più favorevole con le tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto in data 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della liquidazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane SpA, per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009.

I risparmi determinati dall'applicazione delle disposizioni suddette sono destinati a finanziare il credito d'imposta per la finalità di cui al comma 1, nonché ad integrare le risorse destinate alle politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Con il comma 4 si prevede la possibilità che i rivenditori di quotidiani e periodici possano offrire, in collegamento con le pubbliche amministrazioni, servizi utili alla collettività in un quadro di semplificazione del rapporto tra il cittadino e pubblica amministrazione.

In tal modo anche gli utenti che non posseggono un personal computer possono usufruire dei vantaggi offerti dalla rete internet e, più in generale, dalle nuove tecnologie dell'informazione. Si realizza, inoltre, anche un alleggerimento per le amministrazioni interessate con conseguente riduzione del flusso dei cittadini che si recano abitualmente presso gli uffici pubblici.

Dall'erogazione dei servizi mediante tale canale non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'articolo 5 si definiscono i criteri direttivi che le pubbliche amministrazioni devono seguire per l'acquisto delle inserzioni radiofoniche, televisive e sulla stampa, nel quadro generale delle disposizioni volte a tutelare il pluralismo dell'informazione

Più in particolare, va rilevato che per l'ottimizzazione della spesa, già l'articolo 3, comma 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 prevede che i messaggi di utilità sociale possano essere trasmessi gratuitamente. Qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi

di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non potrà essere superiore al 50 per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Ferma restando la riduzione del 50 per cento sui prezzi di listino prevista dal citato articolo 3, la disposizione affida al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere comunque ad una contrattazione annuale tesa a ottenere ulteriori riduzioni del prezzo. Ciò al fine sia di un più efficiente utilizzo delle risorse disponibili, sia di rendere il più possibile uniforme, con riferimento a ciascuna singola rete o emittente, o ciascun singolo quotidiano o periodico, il costo mediamente sostenuto dall'amministrazione a parità di fascia di diffusione.

In tale ottica, risulteranno fondamentali le informazioni e i dati forniti sull'acquisto degli spazi pubblicitari sui diversi mezzi di comunicazione di massa effettuati dalle amministrazioni centrali dello Stato da trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, unitamente alla relazione concernente l'attività svolta in attuazione del piano di comunicazione dell'anno precedente, ai fine della successiva valutazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, così come previsto dal punto 3.6 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2000.

Si precisa che i criteri forniti dal Dipartimento dell'informazione e l'editoria terranno conto anche delle quote di destinazione previste dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, relative all'acquisto di spazi pubblicitari, per ogni esercizio finanziario, a favore della stampa e della radio nazionale equiparata alla stampa (almeno il 60 per cento del *budget* per acquisto spazi pubblicitari fino al 31 dicembre 2012) e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (almeno il 15 per cento del *budget* per acquisto spazi pubblicitari).

I criteri e le indicazioni di riferimento per l'ottimizzazione della suddetta spesa, forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, saranno utili alle Amministrazioni, sia nella scelta dei mezzi di comunicazione da utilizzare, sia per quanto riguarda i formati, il numero uscite e/o i passaggi radiotelevisivi e la durata della campagna, tenendo conto degli obiettivi e dei *target* di riferimento delle singole campagne di comunicazione.

In particolare, le Amministrazioni, individuato il *target* di riferimento della specifica campagna, potranno effettuare la ripartizione delle risorse disponibili tra i diversi mezzi di comunicazione tenendo conto della necessità di privilegiare il mezzo o i mezzi di comunicazione in grado di veicolare in maniera più efficace e funzionale il messaggio, considerato il budget finanziario a disposizione.

L'articolo 6 prevede, infine, l'abrogazione delle norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, sostituite dalle norme contenute nel presente decreto concernenti i nuovi requisiti di accesso e i nuovi criteri di calcolo dei contributi alla stampa. Inoltre viene abrogata la disposizione che prevede, come condizione di accesso ai contributi, la circostanza di non aver avuto nell'anno di riferimento introiti pubblicitari superiori al 30 per cento dei costi di impresa. La disposizione intende porre le imprese in condizione di competere più liberamente sul mercato e di rendersi progressivamente meno dipendenti dal finanziamento pubblico.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge in esame si fonda direttamente sulle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale norma, allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, ha previsto, da un lato, la cessazione dell'attuale sistema di contribuzione diretta alla stampa entro il 31 dicembre 2014 e, dall'altro, la revisione, da parte del Governo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Ciò al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, un maggior rigore nella selezione dei destinatari dei contributi e risparmi di spesa, da destinare alla ristrutturazione delle imprese già beneficiarie del sistema di contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, al contenimento dell'aumento del costo delle materie prime e all'informatizzazione della rete distributiva.

Dalle disposizioni che si propongono non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, in quanto tutte le norme contengono misure di razionalizzazione e selettività dei criteri per l'attribuzione dei contributi che dovrebbero comportare complessivamente una riduzione di spesa, secondo una stima basata sugli ultimi dati di vendita e dei bilanci delle imprese editoriali disponibili, non inferiore a 25 milioni di euro rispetto al totale dei contributi da ultimo erogati con riferimento all'anno 2010.

Per meglio comprendere le ragioni che sostengono tale affermazione si propone qui di seguito una sintetica disamina delle misure che garantiranno il contenimento degli oneri attualmente derivante dal sostegno all'editoria.

Nelle more di una ridefinizione complessiva delle forme di sostegno all'editoria, le misure transitorie mirano a razionalizzare l'utilizzo delle risorse e conseguire significativi risparmi, attraverso:

a) l'introduzione di nuovi, rigorosi e selettivi requisiti di accesso;

b) la limitazione dei costi ammissibili;

c) l'ancoraggio del contributo alle copie vendute e non più a quelle distribuite;

d) la rimodulazione dei coefficienti del calcolo, in termini di numero di copie computabili (che devono essere copie vendute, e non solo «distribuite») e il contenimento dei tetti massimi dei contributi percepibili.

In particolare, all'articolo 1 si riconfigurano i requisiti di accesso al contributo aumentando il rapporto tra distribuzione e vendita dal 15 al

30 per cento per le testate nazionali e dal 25 al 35 per cento per le testate locali. Al contempo la medesima disposizione ridefinisce in senso limitativo il concetto di copia venduta, escludendo dal computo le copie vendute in blocco e tramite strillonaggio.

Per quanto riguarda la quota del contributo parametrata ai costi, l'articolo 2 restringe il novero dei costi ammissibili che sono ora limitati (carta, stampa, distribuzione, personale dipendente). Non sono più ammessi al calcolo del contributo, pertanto, le spese per materiali di consumo e promozionali, pellicole, collaboratori e corrispondenti non dipendenti, diritti d'autore, servizi editoriali, servizi commerciali, servizi amministrativi comprese le consulenze, spese telefoniche, spese per la pulizia delle sedi, canoni di locazione, ammortamenti e svalutazione. Inoltre i costi sostenuti per il personale dipendente sono riconosciuti fino a 120.000 euro e 50.000 euro annui, rispettivamente per ogni giornalista e poligrafico assunti a tempo indeterminato.

Il riconoscimento di tali costi incontra comunque il limite determinato da tetti massimi, distinti per le varie tipologie di testate. Analogamente sono previsti tetti per il contributo commisurato alle copie vendute per i quotidiani e per i periodici. Va pure evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il contributo per ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, cioè al primo contributo erogato con il sistema della ripartizione proporzionale delle risorse stanziate tra gli aventi titolo. In ogni caso, anche nell'ambito delle norme del presente provvedimento, è mantenuta la vigente previsione della riduzione automatica e proporzionale dei contributi tra gli aventi titolo, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie stanziate (vedi articolo 2, comma 1).

Di rilievo appare anche la disposizione contenuta nel comma 7, che per la prima volta subordina l'erogazione dei contributi alla circostanza che l'impresa beneficiaria risulti in regola con i suoi adempimenti tributari verso lo Stato.

Una significativa novità è prevista dall'articolo 3, che prevede la possibilità, per le imprese che abbiano già percepito i contributi, di passare alla pubblicazione *online*, anche in via non esclusiva. Per tali testate sono stabiliti requisiti, in termini di registrazione e numero minimo di uscite nell'anno, analoghi a quelli vigenti per i giornali; è previsto un contributo calcolato, per la quota parametrata ai costi, nel 70 per cento dei costi sostenuti per la produzione della testata, per i primi due anni di edizione, e ciò al fine di incentivare le imprese alla dismissione dell'edizione cartacea, che comporta costi finanziari, di produzione e costi indiretti molto più elevati di quelli richiesti per l'edizione *online*. Inoltre, è previsto un rimborso pari ad euro 0,10 per copia venduta in abbonamento, con la possibilità di riconoscimento concorrente anche dei costi di produzione della eventuale edizione cartacea, sempre nei limiti del tetto massimo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*. Anche questa disposizione, volta a favorire il passaggio alla diffusione *online* dei giornali, concorre a determinare un ulteriore risparmio di risorse, proprio perché,

come già accennato, i costi di produzione di una testata telematica sono molto inferiori a quelli di una testata edita in formato cartaceo.

L'articolo 4 consente, al comma 3, di completare la liquidazione del rimborso alla società Poste Italiane di quanto dovuto per l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali. Infatti, con tale disposizione si individua con precisione il criterio necessario alla determinazione del rimborso spettante a Poste Italiane nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2010 ed il 31 marzo 2010 (data di cessazione dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie postali).

In sostanza, la convenzione più favorevole introdotta dall'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come criterio di rimborso a Poste Italiane delle agevolazioni praticate agli editori, viene identificata con il sistema tariffario stabilito, per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010.

In particolare, i risparmi determinati attraverso il suddetto criterio di rimborso della differenza tra tariffe piene e tariffe agevolate pagate dagli editori speditori a Poste Italiane sono quantificati in circa 12 milioni di euro. La suddetta quantificazione è determinata prendendo a riferimento, quali nuove tariffe piene, quelle stabilite per il corrente anno 2012 per le spedizioni non omologate dirette alle aree extraurbane. La quantificazione viene ottenuta applicando alle varie tipologie di spedizioni accettate da Poste Italiane SpA nel primo trimestre 2010, in corrispondenza dei vari scaglioni di peso delle stesse, la tariffa piena, che sostituisce quella precedentemente in vigore, prevista dal citato decreto 21 ottobre 2010 per le spedizioni non omologate dirette alle aree extraurbane.

Il necessario riferimento temporale è alle tariffe 2012 in quanto le tariffe stabilite per il 2010 ed il 2011 costituiscono, anche nello spirito del decreto 21 ottobre 2010, le tappe intermedie necessarie a graduare il passaggio verso le tariffe a regime. Peraltro, il riferimento alle tariffe stabilite per il 2012 è anche basato, da un punto di vista logico-giuridico, sul presupposto che la norma trova applicazione nel corso del corrente anno.

Per quanto riguarda il riferimento alle spedizioni non omologate esse costituiscono un livello intermedio di prelavorazione tra quelli oggi disponibili ai clienti di Poste Italiane. Per quanto riguarda la possibile destinazione si è fatto riferimento alla destinazione extraurbana, che è la tipologia di destinazione che rappresenta oggi oltre il 70 per cento delle spedizioni. La scelta di specifiche modalità di prelavorazione e di specifiche destinazioni delle spedizioni si rivela necessaria alla luce della circostanza per la quale una differenziazione delle tariffe a seconda di predette modalità è stata introdotta nei tariffari di Poste Italiane solo con il citato decreto 21 ottobre 2010, non esistendo alcuna rilevazione delle caratteristiche di cui trattasi riferita alle spedizioni effettuate nel periodo rilevante per il citato articolo 56 della legge n. 99 del 2009. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della liquidazione dei rimborsi in favore della so-

cietà Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009.

I risparmi determinati dall'applicazione di tale disposizione, rispetto agli stanziamenti già accantonati al medesimo fine sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010, sono destinati ad integrare le risorse destinate alle politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e prioritariamente per la copertura del credito d'imposta previsto al comma 1.

In tale comma è contenuta l'unica disposizione che contempla un onere, nella forma di un credito di imposta, per l'anno 2012, per l'adozione degli opportuni strumenti informatici necessari ad assicurare la tracciabilità della filiera della distribuzione e della vendita dei giornali. Peraltro, alla copertura di tale onere si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzazione dei risparmi derivanti dall'applicazione del comma 3. Giova sottolineare che la realizzazione di tale sistema informatizzato può essere considerato un investimento per lo sviluppo del settore, poiché consente di modernizzare la rete di distribuzione della stampa, permettendo inoltre agli editori di razionalizzare le politiche distributive sul territorio, assicurando inoltre risparmi energetici e benefici ambientali, dovuti alla ottimizzazione delle produzione ed alla ridotta veicolazione e smaltimento delle copie invendute.

I successivi commi 4, 5 e 6 prevedono la possibilità, per i rivenditori di giornali, di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per mezzo di una rete telematica e di un idoneo sistema informatico. A tale proposito, il comma 6 precisa che dallo svolgimento delle suddette attività non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il sistema in discorso non sarà realizzato con risorse pubbliche, bensì con investimenti privati delle imprese interessate.

Con l'articolo 5, al fine di tutelare il pluralismo dell'informazione, sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive e sulla stampa nonché le relative tariffe.

Per l'ottimizzazione della spesa, già l'articolo 3, comma 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150, prevede che i messaggi di utilità sociale possano essere trasmessi gratuitamente. Qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non potrà essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Ferma restando la riduzione del 50 per cento sui prezzi di listino prevista dal succitato articolo 3, la disposizione affida al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere comunque ad una contrattazione annuale tesa a ottenere ulteriori riduzioni del prezzo. Ciò al fine sia di un più efficiente utilizzo delle risorse disponibili, sia di rendere il più possibile uniforme, con riferimento a ciascuna singola rete o emittente, o ciascun singolo quotidiano o periodico, il costo mediamente sostenuto dall'amministrazione a parità di fascia di diffusione. I criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'edi-

toria terranno conto anche delle quote di destinazione previste dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, relative all'acquisto di spazi pubblicitari, per ogni esercizio finanziario, a favore della stampa e della radio nazionale equiparata alla stampa (almeno il 60 per cento del *budget* per acquisto spazi pubblicitari fino al 31 dicembre 2012) e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (almeno il 15 per cento del *budget* per acquisto spazi pubblicitari).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

L'intervento pubblico nell'editoria è volto, oltre che alla regolamentazione del settore, a sostenere finanziariamente le imprese editrici. L'intervento normativo in esame, che riveste i requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, si muove su molteplici linee direttrici finalizzate al riordino dei contributi alle imprese editrici, che si fonda direttamente sulle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che:

– allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessi alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013;

– il Governo provveda, con decorrenza dal 1º gennaio 2012, a rivedere il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. I predetti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Le linee direttrici del riordino contenuto nel presente intervento normativo possono essere così individuate:

a) introduzione di nuovi, rigorosi e selettivi requisiti di accesso alle forme di sostegno all'editoria;

b) limitazione dei costi ammissibili;

c) ancoraggio del contributo alle copie vendute e non più a quelle distribuite;

d) imodulazione dei coefficienti di calcolo, in termini di numero di copie computabili (che devono essere copie vendute e non solo copie distribuite), e contenimento dei tetti massimi dei contributi percepibili.

Tale riordino mira, pertanto, a razionalizzare le forme di sostegno all'editoria ed a rafforzare il criterio di selettività nell'attribuzione dei con-

tributi, al fine di conseguire complessivamente una riduzione della spesa pubblica.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

A livello di legislazione primaria, il quadro normativo nazionale è costituito essenzialmente:

– dalla legge 5 agosto 1981, n. 416;

– dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67;

– dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 15 novembre 1993, n. 466;

– dalla legge 7 marzo 2001, n. 62;

– dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A livello regolamentare, la normativa di riferimento è costituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Con l'intervento normativo in esame, viene adottata, attraverso normazione diretta, una nuova disciplina legislativa, in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, volta a disciplinare i nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria ed i nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo. Sono inoltre dettate norme relative all'editoria digitale, alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e alla pubblicità istituzionale.

L'intervento normativo contiene l'abrogazione espressa:

– dell'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1º gennaio 2013;

– degli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

– dell'articolo 3, commi 2, lettera *c)*, e 3, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250;

– dell'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali*

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali e mira, nel suo complesso, ad una razionalizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche, finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio della finanza pubblica, e ad assicurare un rigoroso bilanciamento delle esigenze del contenimento della spesa pubblica con le esigenze di tutela del pluralismo dell'informazione e del diritto di libera espressione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento normativo riguarda le forme del sostegno dell'editoria, già oggetto di disciplina normativa a livello statale, rivolto alle imprese editrici e, correlativamente, alla tutela del pluralismo dell'informazione, al fine di limitare gli effetti negativi delle economie di mercato. L'intervento pertanto non invade le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale né quelle degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non emergono profili di incompatibilità in relazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

L'intervento normativo ha come obiettivo la riforma di alcuni aspetti delle forme di sostegno statale all'editoria contenuti in normative di livello primario. Allo stato, pertanto, non è utilizzabile lo strumento della delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter

Sono stati presentati per iniziativa parlamentare i seguenti disegni di legge:

- alla Camera dei deputati: atti Camera n. 1269, n. 3340 e n. 5116;
- al Senato della Repubblica: atti Senato n. 2547 e n. 3251.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa legislativa.

PARTE II. – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo*

L'intervento normativo è stato predisposto in coerenza con i princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea. In particolare la Commissione europea non considera come aiuti di Stato, vietati dai Trattati, le agevolazioni al settore dell'editoria, il quale svolge la funzione essenziale, nelle moderne democrazie, di assicurare il pluralismo dell'informazione e il diritto all'informazione. Tali agevolazioni non ledono i princìpi della concorrenza e mirano a correggere alcuni meccanismi del libero mercato che potrebbero non garantire il mantenimento dell'operatività delle imprese editrici e del più ampio pluralismo dell'informazione.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto*

Non sussistono procedure di infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa legislativa.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa legislativa.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa legislativa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno approntato diverse ed eterogenee forme di tutela del settore dell'editoria, anche in relazione alle caratteristiche del mercato editoriale nazionale. Non si hanno pertanto indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

L'intervento normativo in esame non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per modificare l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti in quanto sono espressamente indicate, all'articolo 6, le disposizioni abrogate.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il decreto-legge non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non vi sono deleghe aperte riguardanti questioni specificamente oggetto della presente iniziativa legislativa.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'intervento normativo in esame prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministridi natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con il quale sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione del testo del decreto-legge sono stati utilizzati i dati già elaborati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

L'iniziativa legislativa si fonda direttamente sulle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale norma, allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, ha previsto, da un lato, la cessazione dell'attuale sistema di contribuzione diretta alla stampa entro il 31 dicembre 2014 e, dall'altro, la revisione, da parte del Governo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Il provvedimento normativo in esame introduce misure di razionalizzazione del settore prima della prevista cessazione, al 31 dicembre 2014, dell'attuale sistema di contribuzione, nelle more della riforma.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

La principale criticità che si rileva è legata all'esigenza di razionalizzare la distribuzione delle risorse destinate al sostegno alle imprese editoriali, a fronte di una tendenziale riduzione delle risorse disponibili.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

Con il provvedimento in esame si introducono misure di razionalizzazione del settore prima della prevista cessazione, al 31 dicembre 2014, dell'attuale sistema di contribuzione, nelle more della riforma (di cui al disegno di legge delega per il riordino della materia), mediante una disciplina transitoria per l'accesso ed il calcolo dei contributi in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, in modo da assicurare una distribuzione delle risorse disponibili mirata alle imprese editoriali che maggiormente contribuiscono alla diffusione di una informazione pluralistica.

Nel 2011, l'importo dei contributi erogati è stato pari a euro 149 milioni ed ha interessato 260 imprese editoriali.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si attuano misure per il conseguimento degli obiettivi di cui al predetto articolo per il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, il contenimento della spesa pubblica destinata alla contribuzione diretta, nonché la destinazione di tali risparmi a forme di sostegno più efficienti (ristrutturazione delle aziende già beneficiarie della contribuzione diretta, innovazione tecnologica del settore), compatibilmente con le esigenze generali di contenimento della spesa pubblica.

Nelle more della ristrutturazione dell'intero sistema dell'attuale sostegno, le disposizioni sono finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse mediante meccanismi che mettano in relazione il contributo alle imprese ai livelli di vendita e occupazione professionale. Tali meccanismi sono volti nel breve periodo a realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa relativa ai contributi diretti, senza modificare la definizione normativa dei soggetti potenzialmente destinatari di contributi.

Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare nel breve periodo si considererà la riduzione della spesa effettiva, stimabile in circa il 20 per cento dell'importo delle risorse complessivamente impegnate nel 2011.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo*

Destinatarie del provvedimento sono le imprese editrici, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva locale ad esemio, e le altre categorie di imprese (es. distributori, edicolanti, stampatori e librai) appartenenti alla filiera della produzione, distribuzione e vendita del prodotto editoriale. Norme specifiche hanno poi come destinatarie le concessionarie di pubblicità.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Di seguito si produce l'elenco delle associazioni consultate

EDITORI:

A.I.E. – *Associazione italiana editori*
A.N.E.S. – *Associazione nazionale editoria periodica specializzata*
CONFCOOPERATIVE – *Confederazione cooperative italiane*

F.I.E.G. – *Federazione italiana editori giornali*
F.I.L.E. – *Federazione italiana liberi editori*
F.I.S.C. – *Federazione italiana settimanali cattolici*
F.N.S.I. – *Federazione nazionale stampa italiana*
MEDIACOOP – *Associazione delle cooperative giornalistiche, editoriali e della comunicazione*
U.S.P.I. – *Unione stampa periodica italiana*

DISTRIBUTORI:

A.D.N. – *Associazione distributori nazionali*
A.N.A.D.I.S. – *Associazione nazionale distributori stampa*

STAMPATORI:

A.S.I.G. – *Associazione stampatori italiana giornali*

GIORNALAI:

FeLSA – C.I.S.L. Giornalai e Tabaccai – *Federazione lavoratori somministrati autonomi atipici – Confederazione italiana sindacati lavoratori giornalai e tabaccai*
FE.NA.G.I. Confesercenti – *Federazione nazionale giornalai*
SI.NA.G.I. – *Sindacato nazionale giornalai d'Italia*
SNAG Confcommercio – *Sindacato nazionale autonomo giornalai*
UIL TUCS Giornalai – *Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi*
U.S.I.A.G.I. UGL – *Unione sindacale autonoma giornalai*

Dalle consultazioni tenute con le associazioni di categoria sopra elencate è emersa l'indicazione di adottare un provvedimento d'urgenza (decreto-legge) per conseguire in tempi rapidi alcuni risultati ritenuti prioritari (criteri di accesso e di calcolo più selettivi e commisurati a parametri indicativi della reale consistenza delle imprese, quali le copie vendute e il livello di occupazione professionale, contenimento della spesa, attribuzione del contributo alle imprese più efficienti in termini di rapporto distribuito/venduto).

È emersa anche l'indicazione per l'adozione di un provvedimento che possa raccogliere i contributi delle stesse associazioni e delle forze presenti in Parlamento per quanto riguarda la riforma globale del sistema del sostegno pubblico all'editoria; a tal fine, con provvedimento separato, si è scelta la strada del disegno di legge delega.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

L'«opzione zero» ripropone le criticità riscontrate a fronte degli obiettivi di riduzione della spesa destinata al sostegno diretto e di sviluppo ed incentivazione dell'efficienza del settore.

SEZIONE 4 – Valutazione delle opzioni alternative

Non risultano attualmente percorribili opzioni alternative all'intervento regolatorio, in quanto è necessario incidere sulle vigenti disposizioni normative che disciplinano il sostegno alle imprese editoriali, al fine di rendere coerente il sostegno alla limitatezza delle risorse disponibili, al novero delle imprese potenzialmente interessate ed alle linee direttrici enunciate dall'articolo 29, comma 3, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Nelle consultazioni non sono emerse opzioni alternative praticabili, compatibili con gli obiettivi di riduzione delle spese.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Sono state effettuate proiezioni sugli effetti della normativa proposta sia per quanto riguarda la quantificazione dei contributi, sia per quanto riguarda i tempi dei procedimenti, sia per quanto riguarda le somme complessivamente erogabili, mediante analisi dei dati di bilancio 2011 delle imprese percipienti contributi nonché dei dati occupazionali forniti dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

Per il settore si determinerà il vantaggio di una distribuzione più selettiva ed efficiente delle risorse pubbliche, maggiormente ancorata ai parametri di vendita e di occupazione professionale. Non si rilevano svantaggi derivanti da eventuali incidenze sull'organizzazione e sull'attività di pubbliche amministrazioni.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

La normativa proposta non pone a carico dei destinatari nuovi od ulteriori obblighi informativi rispetto a quelli attuali direttamente connessi all'erogazione dei contributi, che peraltro risultano alleggeriti per il chiarimento sui criteri di accesso ed erogazione dei contributi operato dall'intervento normativo proposto.

D) *Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

Non sono emerse opzioni alternative praticabili, come precedentemente esposto.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Nel rispetto del limite massimo di spesa, l'amministrazione è in grado di assicurare l'attuazione delle disposizioni sulla base delle risorse umane e strumentali esistenti.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'impatto sulla concorrenza è da considerare anche alla luce del principio (positivizzato dal legislatore) di tutela del pluralismo dei mezzi di informazione. Gli interventi sono poi proposti per categorie di soggetti, salvaguardandone la parità di trattamento.

Più in particolare, le nuove disposizioni, mirate a concedere il contributo pubblico con criteri di maggiore selezione e di maggiore collegamento con gli indici su vendite effettive ed occupazione qualificata dell'impresa, tengono propriamente conto di obiettivi di funzionamento concorrenziale del mercato, qualificando maggiormente l'azione di sostegno pubblico sul piano del pluralismo informativo, dell'efficienza imprenditoriale e del corretto funzionamento del mercato dell'editoria.

L'intervento regolatorio non manifesta, infine, particolare rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale, in quanto la stampa costituisce un tipico esempio di mercato interno.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto*

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri gestisce le procedure amministrative di applicazione della normativa proposta.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Oltre alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, è previsto l'inserimento della normativa nel sito del Dipartimento.

C) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Si applicano gli strumenti già operativi nell'attuale sistema di contribuzione.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.*

Sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio, avvalendosi di periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti. Le verifiche prenderanno prioritariamente in esame l'effettiva riduzione e razionalizzazione della spesa.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 2

Legge 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

... *Omissis* ...

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (35).

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può

comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 6

Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 233

Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

... *Omissis* ...

Art. 2. *Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.*

1. Le imprese di cui all'*articolo 3*, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter*, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita

in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonché quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite lo strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.

2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'*articolo 3, commi 2 e 2-quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'*articolo 1, commi 458* e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3. *Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.*

1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.

2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-*quater* del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili

risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.

3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono così calcolati:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici;

b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:

1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;

c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere *a)* e *b);*

d) la somma dei contributi previsti alle lettere *a), b)* e *c)* non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.

4. Le agenzie di stampa di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.

5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purché in presenza di certificazione di regolarità contributiva delle imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.

6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Con successivo

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.

7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Art. 4. *Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale*

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all'articolo 3, è ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2 milioni di euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed inferiore a 2 milioni di euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, è ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, superiore a 200 mila euro ed inferiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 2 dipendenti, di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

... *Omissis* ...

Legge 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

... *Omissis* ...

Art. 3.

1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, e alle im-

prese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

e) [la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione];

f) [le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate];

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi].

2-*bis*. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 del presente articolo.

2-*ter*. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie

non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.

2-*quater*. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche.

2-*quinquies*. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-*ter*, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-*ter*:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.

3. A decorrere dal 1º gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno

di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

3-*bis*. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.

4. La commissione di cui all'*articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416*, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7. [I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa

risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera *b)*, sono ridotti del 50 per cento].

8. [I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie].

9. [L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento dei costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati dal medesimo comma 8].

10. [Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie].

11. [A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10].

11-*bis*. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti].

11-*ter*. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.

12. [La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11].

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

15-*bis*. [A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio].

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Art. 1.

... *Omissis* ...

458. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 117 del 21 maggio 2012.*

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria)

1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata

edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata.

3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.

4. Per accedere ai contributi è necessario altresì che:

a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti;

b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 di-

cembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorità diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.

7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

Articolo 2.

(Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo)

1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, è cosi calcolato:

a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g),* della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono comunque am-

missibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250;

b) una quota pari a 0,20 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani locali e a 0,35 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici.

3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.

4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.

6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

Articolo 3.

(Editoria digitale)

1. Le imprese editrici che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile *online*, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile *online* almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.

2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nell'ambito del tetto globale specificato all'articolo 2, comma 2, lettera *a).*

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresì dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei

sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma è oggetto, per ciascuna annualità, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

Articolo 4.

(Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, è attribuito, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalità di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione

del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, è pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. I risparmi conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.

4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.

5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:

a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;

b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;

c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.

6. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 4 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.

(Pubblicità istituzionale)

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma l nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla più estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.

Articolo 6.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1º gennaio 2013;

b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

c) l'articolo 3, commi 2, lettera *c)*, e 3, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250;

d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2012.

NAPOLITANO

MONTI

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

€ 4,00